

6 TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO -
- EST. DOTT. E. MARTINELLI - 8-22/7/2023 - LAVORO SUBORDINATO -
- SENTENZA PARZIALE - INQUADRAMENTO - RICONOSCIMENTO
LIVELLO SUPERIORE - RICONOSCIMENTO -
- ORDINANZA PER LA QUANTIFICAZIONE
DELLE DIFFERENZE
RETRIBUTIVE -

R.G. 298/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO

Nella causa n. R.G. 298/2023

tra

..... (C.F.), rappresentato e difeso dall'Avv.
Annalisa Bova e Fabrizio Fiorini, con domicilio eletto in Modena, via Emilia Est, n. 18

RICORRENTE

e

..... S.R.L., (C.F.), rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare
Zuccoli, con domicilio eletto in Reggio Emilia, via Fontanelli, n. 3

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 14.3.2023 ha convenuto in giudizio la società
..... s.r.l. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *«Nel merito*

*A Accertare e dichiarare che il sig. in maniera continuativa, dalla data di
assunzione, ha svolto le mansioni indicate analiticamente nelle premesse del presente atto;*

B Accertare e dichiarare che le suddette mansioni NON corrispondono alla declaratoria di cui

al sesto livello del ccnl applicato (e in atti), bensì corrispondono al 4° livello del ccnl in atti o, in via subordinata, corrispondono al 5° livello del ccnl in atti.

C_Accertare e dichiarare che il ricorrente dal 1.6.2021 avrebbe dovuto percepire una retribuzione calcolata su 45 ore settimanali mentre invece ha percepito una retribuzione calcolata su 40 ore settimanali;

D_Conseguentemente condannare la società convenuta _____ in persona del legale rappresentante pro-tempore ad inquadrare correttamente il ricorrente al 4° livello (o, in via subordinata, al 5° livello) del ccnl applicato e a corrispondere le conseguenti e relative differenze retributive e contributive derivanti dall'errato inquadramento nonché derivanti dalla differenza di ore lavorate a decorrere dal 1.6.2021, pari ad € 66.475,62 (di cui ai conteggi in atti), o quell'altra somma maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia e/o di equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al saldo ».

A sostegno della propria iniziativa, ha prospettato: 1) di essere stato assunto dalla resistente in data 9.11.2015, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio 6° livello c.c.n.l. Commercio; 2) come la resistente abbia più unità locali, dislocate nella provincia di Modena, precisamente a _____, due a _____ e una a _____; 3) come la resistente: presso l'impianto di _____ eroghi benzina, gasolio, GPL e, inoltre, ha il lavaggio auto self service; presso l'impianto di _____ (complanare) eroghi GPL, benzina, e gasolio; presso l'impianto di _____ Via _____, offra servizio di lavaggio auto self service, erogazione di GPL e metano servito, oltre a erogazione benzina e gasolio self service; presso l'impianto di _____ eroghi gasolio e benzina self service ed inoltre ha il lavaggio auto self service; 4) come i prodotti accessori in vendita siano solo presso due impianti: quello di _____ e quello di _____ in via _____; 5) di avere personalmente lavorato presso tutti gli impianti; 6) di avere, a dispetto della qualifica formale, svolto mansioni inquadrabili nel quarto livello del ccnl applicato, per come descritte ai punti da 12) a 19) compresi di cui alla

narrativa del ricorso; 7) di avere siglato un accordo con la resistente per la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di tempo determinato, dal 1.12.2020 al 31.5.2021, con ripristino dell'orario pieno a decorrere dal 1.6.2021; 8) come la resistente abbia continuato ad applicare, anche in data posteriore al termine di efficacia dell'accordo, un orario di lavoro part-time.

Nell'agire così per il riconoscimento delle mansioni superiori e per il conseguimento delle maturate differenze retributive, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.

Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere specifica posizione avverso la prospettazione di cui al ricorso, nel ribadire la legittimità del proprio operato, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.

La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 18.11.2023.

Previo scambio di note difensive, spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia anche alla luce delle sopravvenienze emerse in corso di causa, all'esito dell'udienza di discussione dell'8.7.2025, il G.L. ha dato lettura del dispositivo, con riserva di termine di giorni sessanta per il deposito della presente sentenza.

*

In tema di accertamento della qualifica superiore e condanna alla corresponsione di differenze retributive, la S.C. ha avuto modo di stabilire che: *«Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle*

predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento» (Cass., 28.4.2015, n. 8589).

Con la precisazione per cui: *«Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale; non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore» (Cass., 23.1.2003, n. 1012; v. anche Cass., 1.3.2021, n. 5536).*

Alla luce delle coordinate sin qui tracciate, si ritiene competa al prestatore di lavoro dimostrare il concreto svolgimento di mansioni inquadrabili nella superiore qualifica rivendicata.

Onere probatorio che, in ipotesi di disimpegno di cd. mansioni promiscue, impone la dimostrazione di una propria prevalente adibizione allo svolgimento di compiti che contrassegnano la rivendicata superiore categoria: *«In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.» (Cass., 8.2.2021, n. 2969).*

Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che la domanda attorea sia fondata.

Dalla lettura del CCNL applicabile al rapporto di lavoro in esame (v. doc. 9 memoria difensiva) si evince che al quarto livello appartengono: *“i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: (...) pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza”*.

Dalla lettura del CCNL applicabile al rapporto di lavoro in esame (v. doc. 9 memoria difensiva) si evince che al sesto livello appartengono: *“i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè: (...) pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore”*.

L'esperita istruttoria ha permesso di apprezzare come il ricorrente, sin dalla data di assunzione a tempo indeterminato presso la resistente, abbia svolto quelle mansioni tipiche che contraddistinguono, in base alla declaratoria contrattuale di riferimento, proprio la figura di “pompista specializzato”.

Ed infatti i testimoni [redacted] (da ritenersi particolarmente attendibili per avere riferito concordi circostanze, apprese *de visu*) hanno concordemente riferito come il ricorrente abbia provveduto alla riscossione dei proventi della pompa di benzina, con responsabilità di cassa, fornendo al contempo, a favore dell'utenza, informazioni, lavori di piccola manutenzione nonché vendita di alcuni prodotti presenti presso la pompa di benzina.

Le deposizioni rilasciate dai testimoni [redacted] (la quale ha comunque confermato come il ricorrente svolgesse, ove possibile, piccoli servizi manutentivi a favore dell'utenza e fosse incaricato alla riscossione dei pagamenti) e [redacted] (la quale ha comunque confermato come

il ricorrente fosse incaricato alla riscossione dei pagamenti) sono da ritenersi poco persuasive per avere riferito circostanze di fatto (che, al netto di quanto appena precisato, non sono state confermate dagli altri testi escussi) riferibili esclusivamente al proprio orario di lavoro e alla propria singola postazione di lavoro.

Il tutto mentre, invece, non è contestato come il ricorrente abbia lavorato presso tutte le unità aziendali.

La mancata fatturazione degli incassi da parte del ricorrente si compendia in una circostanza di fatto inidonea ad escludere l'inquadramento del ricorrente nella figura del "pompista specializzato".

E tanto in ragione, per quanto già indicato in motivazione, di come il ricorrente abbia svolto in via prevalente tutte le altre principali mansioni che contraddistinguono tale figura professionale.

In definitiva e per concludere si accerta il diritto di parte ricorrente a conseguire la qualifica, per tutta la durata del rapporto di lavoro, pari al quarto livello CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Si procederà nell'ulteriore fase di giudizio alla quantificazione del credito così accertato.

*

Da una integrale lettura del ricorso, si evince come parte ricorrente, seppur in maniera contraddittoria (cfr. punto c) delle conclusioni di cui al ricorso con il punto 29) della narrativa di cui al ricorso ove, per i medesimi fatti costitutivi, parte ricorrente esprime una riserva di azione), agisca per l'accertamento della durata massima dell'orario ordinario di lavoro settimanale nella misura di 42 ore e non già, di 45 ore, come indicato in contratto.

La domanda è da ritenersi infondata.

Parte ricorrente individua quale fatto costitutivo della propria pretesa un contratto provinciale (v. doc. 13 ricorso) che, per le condivisibili ragioni espresse da parte resistente a pag. 11 della

memoria difensiva, non è da ritenersi applicabile al rapporto di lavoro oggi in esame (v. anche doc. 10 memoria difensiva).

Ne consegue quindi il rigetto, per carenza dei suoi imprescindibili fatti costitutivi, della domanda di accertamento di cui al punto C) delle conclusioni di cui al ricorso.

Sempre in tema di orario di lavoro, al netto della parentesi concordata (dipantasi dal 1.12.2020 sino al 31.5.2021), si evidenzia come il rapporto debba intendersi quale *full time* (nei termini di 45 ore settimanali).

E tanto in ragione del chiaro contenuto dell'accordo sottoscritto dalle parti (v. doc. 12 ricorso), del denunciato inadempimento datoriale, della mancata dimostrazione a cura del resistente (quale fatto impeditivo/estintivo della pretesa attorea, fondata su titolo contrattuale) dello svolgimento da parte del ricorrente dalla data del 1.6.2021 di una prestazione lavorativa in misura pari a 40 ore settimanali.

*

Si riserva, con separato provvedimenti, l'adozione di ordinanza ai sensi dell'art. 279, co. 2, n. 4), c.p.c. per l'ulteriore istruzione della causa ai fini del calcolo del *quantum debeatur*.
L'allocatione delle spese di lite avrà luogo in sede di pronuncia di sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

- 1) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, accerta il diritto di parte ricorrente a conseguire la qualifica, per tutta la durata del rapporto di lavoro, pari al quarto livello CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- 2) Rigetta le domande di cui al punto C) delle conclusioni di cui al ricorso;
- 3) Riserva l'adozione di ordinanza ai sensi dell'art. 279, co. 2, n. 4), c.p.c. per l'ulteriore istruzione della causa ai fini del calcolo del *quantum debeatur*;
- 4) Riserva termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.

Modena, 8-22.7.2025

Il Giudice del Lavoro

Dott. Edoardo Martinelli